



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Cauzioni

Polizza fidejussoria sostitutiva del deposito cautelativo dovuto per la locazione di immobili civili ad uso commerciale o abitativo

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

**Area Riservata** pag. 2

---

**Glossario** pag. 8

---

**Condizioni Generali di Assicurazione** pag. 10

---

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

## **Beneficiario**

Il soggetto che eroga il mutuo al Contraente nonchè beneficiario della Polizza Fidejussoria ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.

## **Contraente**

È la persona fisica che ha contratto il Mutuo/Finanziamento, che sottoscrive la Polizza ed è obbligata alla prestazione in essa contenuta a favore dell'Istituto finanziatore.

## **Chiamata in garanzia**

Atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.

## **Coobbligati**

Persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto apposita dichiarazione impegnandosi solidalmente con il contraente ed a favore della Società per la soddisfazione dell'azione di Regresso o Surroga spettante alla Società medesima.

## **Enti Garantiti**

Sono i beneficiari di altre polizza emesse dalla Società su richiesta del Contraente.

## **Escussione**

È la chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario.

## **Fidejussore**

È il soggetto Vittoria Assicurazioni Spa che è obbligato ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.

## **Fidejussione**

La Polizza fideiussoria o Polizza.

## **Frontespizio di polizza**

È la prima pagina della Polizza fideiussoria.

## **Importo massimo complessivo garantito**

È la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

## **Polizza**

È il documento che comprova l'esistenza del contratto fidejussorio.

### **Premio**

È la somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.

### **Rivalsa o regresso**

Il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell'istituto finanziatore.

### **Società**

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

### **Surrogazione**

Il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

## Polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione dovuta per la locazione di immobili civili ad uso abitativo o commerciale

### Art. 1 - Durata della garanzia - Premio

La durata della garanzia è fissata sulla base delle richieste delle parti secondo la modalità di seguito indicata ed evidenziata in polizza:

- **Durata a scadenza fissa non prorogabile**

La garanzia ha la durata indicata nel frontespizio di polizza. Decorso detto periodo la garanzia deve intendersi estinta a tutti gli effetti. La Società risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi nel periodo di durata e che siano comunicate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza fissata.

La garanzia potrà estinguersi in via anticipata secondo le seguenti modalità alternative:

- restituzione alla Società dell'originale di polizza di pertinenza del Beneficiario con annotazione di svincolo;
- dichiarazione del Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia

Nel caso di minor durata il premio versato resta acquisito dalla Società.

- **Durata sino a liberazione da parte del Beneficiario**

La garanzia resta valida ed operante sino a liberazione da parte del Beneficiario che avverrà secondo le seguenti modalità alternative:

- restituzione alla Società dell'originale di polizza di pertinenza del Beneficiario con annotazione di svincolo;
- dichiarazione del Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio di proroga nella misura indicata nella "tabella liquidazione premio" sino a quando non avrà comprovato la liberazione della presente garanzia.

Il mancato pagamento dei premi di proroga non potrà essere opposto al Beneficiario.

### Art. 2 - Stipulazione e perfezionamento della polizza

La polizza non crea alcun vincolo giuridico a carico della Società in ognuna delle seguenti ipotesi:

1. mancato pagamento del premio liquidato in unica soluzione per l'intero periodo di durata della polizza o per il periodo iniziale nell'ipotesi di durata con proroghe;
2. mancata sottoscrizione da tutte le parti degli originali di polizza;
3. possesso da parte del Beneficiario di un originale diverso da quello di sua pertinenza.

### Art. 3 - Notizie sullo stato dei lavori e/o della fornitura

Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie anche documentali sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni oggetto del contratto garantito: le parti del rapporto principale sono obbligate a fornirle entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla Società.

#### **Art. 4 - Comunicazioni di inadempienza - Obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, pena la decadenza della garanzia, ogni inadempienza del Contraente per cui può escutere la garanzia. Inoltre il Beneficiario dovrà informare la Società di tutte le azioni proposte e seguire le direttive che in merito la Società ha facoltà di impartire. La Società non ha l'obbligo di indicare i beni del Contraente da sottoporre all'esecuzione, né quello di anticipare le spese, che comunque, in deroga dell'art. 1944 C.C., restano a carico del Beneficiario.

#### **Art. 5 - Pagamento delle somme garantite - Determinazione dell'indennizzo**

Il pagamento delle somme dovute, nei limiti della somma massima garantita, verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dal verificarsi dei seguenti eventi:

- a) presentazione di documentazione comprovante che il Beneficiario ha conseguito nei confronti del Contraente titolo esecutivo definitivo;
- b) presentazione di documentazione comprovante che il Beneficiario ha conseguito l'ammissione al passivo del fallimento del Contraente o che il suo credito è stato annotato allo stato passivo di una diversa procedura concorsuale del Contraente stesso.

Qualora l'obbligazione principale sia assistita da garanzie reali o da garanzie reali o personali prestate da terzi nell'interesse del Contraente, il Beneficiario dovrà presentare documentazione comprovante l'escussione di tali altre garanzie e il residuo credito.

Per l'ipotesi in cui il titolo esecutivo previsto sub a) sia stato opposto o impugnato dal Contraente o i provvedimenti di cui sub b) siano sottoposti a riserva o condizione, il termine per il pagamento delle somme garantite decorrerà dalla comunicazione alla Società del passaggio in giudicato della sentenza o del riconoscimento del credito in via definitiva al passivo della procedura concorsuale.

L'ammontare dovuto dalla Società verrà determinato deducendo dal credito garantito tutti i recuperi effettuati dal Beneficiario nonché ogni eventuale credito del Contraente.

Il pagamento delle somme come sopra determinate verrà effettuato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

#### **Art. 6 - Deposito cautelativo**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari a quella massima garantita dalla polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte di altri soggetti garantiti dalla Società per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- b) mancata notizia sullo stato dei lavori o della fornitura nei termini previsti dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- c) comunicazione da parte del Beneficiario di ogni inadempienza del Contraente che potrebbe comportare in futuro l'escussione della garanzia, ivi compresa la mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Beneficiario o dalla Direzione Lavori;
- d) ogni ipotesi di ritardo o sospensione nell'esecuzione dei lavori o della fornitura, anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico (esclusa quella eventualmente promossa dal Beneficiario) ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

- f) liquidazione, trasformazione o cessazione del Contraente;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza (se previsti) o ad altre polizze stipulate con la Società;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore per obbligazioni principali, anche se di natura diversa rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso sino a che permangano per la Società gli obblighi della polizza; dopo la liberazione la Società restituirà al Contraente tali somme, maggiorate degli interessi legali.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi del contratto garantito, per effettuare il pagamento delle somme dovute al Beneficiario, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

### **Art. 7 - Surrogazione - Regresso**

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. La Società subentra al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni, ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo o terzi tenuti all'adempimento.

A tal fine il Beneficiario, se richiesto, formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati.

Ove la Società lo richieda, il Beneficiario è tenuto a fare ad esso formale cessione di tali diritti ed azioni, a munirlo dei necessari mandati e ad assisterlo efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendo tutti i documenti che la Società ritenga utili.

### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notificazioni alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della sua Direzione Generale, indicata nel frontespizio della polizza stessa, oppure inviate via PEC al seguente indirizzo [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it).

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Beneficiario, per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente ovvero dove ha sede il Beneficiario.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB071806-EDZ-0119 | POLIZZA FIDEJUSSORIA SOSTITUTIVA DEL DEPOSITO CAUTELATIVO DOVUTO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI CIVILI AD USO COMMERCIALE O ABITATIVO